



Istituto Comprensivo 5 - AT
Corso XXV Aprile, 151 - Asti (AT)
Temporaneamente in C.so Felice Cavallotti, 47 – Asti (AT)
Tel.: 0141/214133 - E-mail: atic82000r@istruzione.it
Pec: atic82000r@pec.istruzione.it
C.F.: 92082060051- Cod. Mec.: ATIC82000R



Circ. n. 117

Asti, 29 gennaio 2026

Al Personale della Scuola

All'Albo

Oggetto: Informativa in materia di prevenzione del rischio alcol-correlato

La presente informativa è adottata ai fini dell'attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125, nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, recante l'individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.

L'Istituzione scolastica, in quanto luogo di lavoro e ambiente frequentato da minori, presenta condizioni organizzative e operative che richiedono un elevato livello di prevenzione dei rischi. In particolare, le attività che comportano obblighi di vigilanza sugli alunni, l'utilizzo di attrezzature, lo svolgimento di attività laboratoriali, motorie e di gestione degli spazi scolastici rientrano tra quelle per le quali l'assunzione di alcol può determinare un incremento significativo del rischio per la sicurezza propria e di terzi.

1. Riferimenti normativi

Legge 30 marzo 2001, n. 125

(Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati)

"Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, di individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche" (art.15);

- "Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, (comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali" (comma 2).

Questa legge regola la problematica dei rischi conseguenti all'assunzione di alcol da parte dei lavoratori, stabilendo agli articoli 1, 2 e 15 quattro fondamentali principi:

1. l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa incrementa il rischio di provocare infortuni sul lavoro o danni a terze persone;
2. al fine di eliminare tale rischio è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi;
3. a fini di prevenzione, per verificare il rispetto di tale divieto è prevista l'effettuazione, da parte
4. dei medici competenti, ovvero dei medici del lavoro dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (di seguito SPRESAL) con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali, di controlli alcolimetrici



Istituto Comprensivo 5 - AT
Corso XXV Aprile, 151 - Asti (AT)
Temporaneamente in C.so Felice Cavallotti, 47 – Asti (AT)
Tel.: 0141/214133 - E-mail: atic82000r@istruzione.it
Pec: atic82000r@pec.istruzione.it
C.F.: 92082060051- Cod. Mec.: ATIC82000R



nei luoghi di lavoro, controlli che quindi, in caso di positività, rappresentano l'evidenza dell'avvenuta assunzione;
 5. il lavoratore affetto da patologie alcol correlate ha diritto ad accedere a programmi terapeutico- riabilitativi, conservando il proprio posto di lavoro.

Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, emanata ai sensi del comma 1 della Legge n. 125/2001).

Comprende un elenco di 14 attività lavorative tra cui rientra "l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado".

D. Lgs. 81/2008
 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive integrazioni apportate dal **D. Lgs n. 106/2009**.

"Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
 Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" (art. 41).

DGR Regione Piemonte n. 21-4814 del 22/10/2012
 (Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione di alcol e per l'accertamento dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative a rischio).

Riguarda la prevenzione dei rischi legati al consumo di alcol nei luoghi di lavoro, in particolare nelle attività che comportano elevato rischio per la sicurezza propria e di terzi.
 Stabilisce il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per chi svolge mansioni considerate a rischio incluse quelle di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, poiché la sicurezza e l'incolumità degli studenti devono essere sempre garantite.
 Prevede inoltre:

- l'obbligo della sorveglianza sanitaria tramite il medico competente;
- la possibilità di controlli alcolimetrici senza preavviso durante l'attività lavorativa;
- l'allontanamento temporaneo dalla mansione in caso di positività o sospetto di abuso;
- il diritto del lavoratore con problemi alcol-correlati ad accedere a percorsi terapeutici, mantenendo il posto di lavoro.

Per effetto delle disposizioni di legge sopra citate, si può affermare che la sorveglianza sanitaria è obbligatoriamente prevista ad opera del Medico Competente, il quale interviene sia con controlli alcolimetrici finalizzati ad evitare che il lavoratore che abbia assunto alcolici possa cagionare danni a sé medesimo o ai terzi, sia al fine di avviare l'accertamento di un eventuale alcol dipendenza.

L'assunzione di alcol può alterare attenzione, coordinazione, tempi di reazione e capacità decisionali, aumentando significativamente il rischio di infortuni e incidenti.



Istituto Comprensivo 5 - AT
Corso XXV Aprile, 151 - Asti (AT)
Temporaneamente in C.so Felice Cavallotti, 47 – Asti (AT)
Tel.: 0141/214133 - E-mail: atic82000r@istruzione.it
Pec: atic82000r@pec.istruzione.it
C.F.: 92082060051- Cod. Mec.: ATIC82000R



2. Ruolo del Medico Competente

Il Medico Competente:

- collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione del rischio alcol-correlato nell'ambito del DVR
- contribuisce alla definizione delle misure di prevenzione
- svolge attività di informazione e promozione della salute sui rischi legati all'alcol
- effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa
- può eseguire controlli alcolimetrici nei lavoratori adibiti a mansioni a rischio
- garantisce la riservatezza dei dati sanitari, comunicando al Datore di Lavoro esclusivamente il giudizio di idoneità alla mansione

3. Accertamenti sanitari e controlli alcolemici

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria possono essere effettuate:

- valutazioni cliniche mirate
- test alcolemici di screening, nei casi previsti dalla normativa

I controlli alcolimetrici possono essere effettuati esclusivamente dal Medico Competente o dai medici dei Servizi SPRESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'ASL territorialmente competente., come previsto dalla Legge 125/2001 e dalla normativa regionale.

In situazioni che richiedano approfondimenti, il lavoratore può essere inviato a strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale.

Tutte le procedure avvengono nel rispetto della dignità della persona e della normativa sulla privacy.

4. Informazione sui controlli

La normativa non prevede l'obbligo di preavviso individuale di 24 ore prima dell'effettuazione di eventuali controlli alcolimetrici.

Tali accertamenti rientrano tra le misure di prevenzione e sicurezza e possono essere effettuati anche senza preavviso, limitatamente alle mansioni soggette a divieto, nel rispetto delle garanzie di legge, della riservatezza e della dignità del lavoratore.

In ragione di quanto sopra la sottoscritta Dirigente Scolastica dispone pertanto il **divieto assoluto di consumo e distribuzione di bevande alcoliche e superalcoliche** all'interno di tutti gli edifici dell'Istituzione Scolastica.

I Preposti sono tenuti a garantire il rispetto della presente disposizione.

Si rammenta che la normativa vigente stabilisce per il personale docente **un tasso alcolemico pari a zero**; si richiede pertanto di astenersi dall'assunzione di bevande alcoliche anche nelle ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa o durante le pause pranzo.

La presente informativa è adottata quale misura di prevenzione e viene resa nota a tutto il personale dell'Istituto Comprensivo. Essa costituisce parte integrante del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è soggetta ad aggiornamento in relazione a eventuali modifiche normative o organizzative.

Si confida nella consueta e responsabile collaborazione.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Emanuela Danese